PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **968** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Linee per il potenziamento della rete provinciale dei Servizi per il lavoro e disciplina dell'accreditamento in ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Il giorno **24 Maggio 2013** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**ALBERTO PACHER**
Presenti:	ASSESSORI	**MARTA DALMASO** **MAURO GILMOZZI** **ALESSANDRO OLIVI** **UGO ROSSI**
Assenti:		**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI** **TIZIANO MELLARINI**

Assiste: IL DIRIGENTE **GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La rete provinciale dei servizi per il lavoro riunisce l'insieme dei soggetti abilitati a collaborare con la Provincia nell'erogazione di quei servizi. L'istituzione della rete è stata prevista all'articolo 39 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, che ha modificato la legge sul lavoro (legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19).
La proposta di delibera reca le Linee per il potenziamento della rete provinciale dei servizi per il lavoro, che costituiscono la prima disciplina organica in materia di cooperazione tra la Provincia ed altri attori nei servizi per il lavoro.
Con il documento sulle Linee per il potenziamento della rete si intende promuovere il rafforzamento di quest'ultima mediante l'ingresso nella stessa di soggetti, pubblici e privati, idonei all'erogazione per conto della Provincia di servizi all'occupazione a favore dei disoccupati, degli inoccupati e dei soggetti occupati bisognosi di riqualificazione o di accompagnamento ad altre attività professionali. L'obiettivo è quello di consentire che i diversi soggetti pubblici e privati (Agenzie private per il lavoro, fondazioni, enti bilaterali, enti pubblici territoriali, associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori e altri soggetti), già impegnati nell'erogazione di servizi per l'occupazione, possano concorrere ad ampliare ed arricchire l'offerta pubblica di servizi, in un'ottica di rafforzamento, allargamento e specializzazione delle prestazioni erogate dalla Provincia tramite l'Agenzia del lavoro.
Più esigenze spingono nella direzione indicata: la crescita nell'attuale situazione di crisi degli stati di disoccupazione e della richiesta di servizi; l'introduzione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni; l'esigenza di assecondare i processi di riqualificazione della manodopera in funzione dello sviluppo economico; l'esercizio della delega in materia di ammortizzatori sociali e l'opportunità di abbinare agli interventi di sostegno al reddito un'offerta robusta e convincente di servizi e politiche attive per il lavoro; la volontà della Provincia di affidare ai privati la realizzazione di alcune fasi del processo di produzione dei servizi nell'ottica del miglioramento e della modernizzazione del sistema pubblico provinciale.
Per il mercato del lavoro trentino, abituato alla netta separazione tra il sistema pubblico dei servizi all'occupazione, più generalista ed inclusivo, e quello delle agenzie private per il lavoro, concentrate su *target* di soggetti selezionati e di servizi specialistici, la prevista convergenza tra pubblico e privato costituisce la premessa di un nuovo sviluppo dei servizi professionali di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Nonostante l'implementazione del numero e della tipologia degli operatori che possono operare sul mercato del lavoro, solo una minima parte dei contratti di lavoro è intermediato tramite canali ufficiali. La maggior parte dei contatti tra datori di lavoro e lavoratori avviene tramite reti amicali o parentali, che non sempre agiscono tramite la valorizzazione dei requisiti professionali e di merito dei lavoratori. Ciò determina una pluralità di problemi: ad esempio, un accesso al posto di lavoro prioritariamente da parte di coloro che posseggono la conoscenza o una relazione con il futuro datore di lavoro; un aumento dei tempi di incrocio tra domanda ed offerta; la possibile incoerenza tra percorsi di studio ed attitudini professionali e le attività lavorative effettivamente reperite.

Nell'ottica del superamento di tali problemi e dell'incremento e miglioramento dei meccanismi di intermediazione sul mercato del lavoro, il provvedimento proposto punta al rafforzamento dell'alleanza tra l'Agenzia del lavoro e gli altri soggetti, pubblici e privati, impegnati nei servizi professionali per il lavoro. Sebbene in altri territori, come quello lombardo, prevalga la scelta della messa in competizione tra pubblico e privato, il modello di riferimento prescelto è quello della cooperazione reciproca tra le parti, anche in funzione della contaminazione dei rispettivi approcci. Nel disegno della rete rimane ferma la centralità dell'Agenzia del lavoro nello sviluppo della stessa, anche a garanzia della necessaria coerenza dell'azione di tutti gli operatori con gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione della Provincia.
L'ingresso nella rete è veicolato mediante l'accreditamento del soggetto interessato. Tale atto, il cui rilascio è supportato dalla verifica di possesso di specifici requisiti, consente l'accertamento preventivo dell'idoneità del soggetto che si candida a collaborare con la Provincia ad erogare servizi pubblici.
I principi normativi dell'istituto dell'accreditamento sono previsti dal d.lgs. n. 276/2003, che demanda alle Regioni e alle Province Autonome la disciplina di dettaglio. In base al decreto suddetto, le Regioni e le Province Autonome possono istituire appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi da esse definiti al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e secondo criteri stabili dallo Stato.
La norma provinciale istitutiva della rete dei servizi per il lavoro (art. 17-bis, legge provinciale n. 19/1983) demanda ad apposita deliberazione le modalità di attuazione di quest'ultima. Tale deliberazione è chiamata a stabilire:

a) i requisiti e le modalità di accreditamento, nonché le modalità di raccordo con altri strumenti di accreditamento previsti da normativa di settore;
b) le modalità di affidamento dei servizi per il lavoro agli operatori, in applicazione dei seguenti principi e direttive:
   - centralità del ruolo pubblico nel sovrintendere e coordinare il percorso e gli strumenti volti a collocare o ricollocare il lavoratore;
   - misurabilità dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati dagli operatori;
   - valutazione periodica dei servizi erogati da parte di un soggetto indipendente;
   - garanzia di pari opportunità per gli utenti;
c) le modalità di definizione dei rapporti finanziari con i soggetti accreditati;
d) i criteri di determinazione e i limiti dell'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi resi.

La presente proposta di deliberazione definisce, in coerenza con la normativa statale e provinciale suindicata:
a) i requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati;
b) le procedure per l'accreditamento;
c) le modalità di raccordo tra i soggetti della rete e tra la rete e il cittadino;
d) la durata, la conferma, la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
e) le modalità di affidamento dei servizi per il lavoro;
f) i progetti integrati per l'occupazione prevedendo una collaborazione tra più soggetti accreditati, anche per attività formative;
g) la costituzione di nuclei tecnici di valutazione per la verifica di ammissibilità delle proposte progettuali.

L'accreditamento ai servizi per il lavoro costituisce, per i soggetti che saranno ammessi, titolo di legittimazione ad erogare servizi pubblici per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, secondo standard predefiniti di qualità, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

I servizi per il lavoro sono dettagliati nell'art. 3 della proposta di deliberazione e prevedono servizi generali e specialistici per il cittadino, servizi specialistici per i datori di lavoro, servizi di preselezione dei lavoratori e incrocio domanda e offerta di lavoro.
I servizi generali al cittadino, in particolare quelli di accoglienza e primo orientamento, dovranno essere erogati, se richiesti, dal soggetto accreditato senza oneri a carico del bilancio provinciale.
I servizi per il lavoro potranno essere affidati ad operatori privati secondo la normativa vigente in materia di contratti o essere affidati a soggetti accreditati tramite procedure selettive o, ancora, essere affidati direttamente a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta secondo modalità non discriminatorie.
I servizi specialistici per il cittadino e per il datore di lavoro che la Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, ritenga di non erogare direttamente saranno attuati mediante l'affidamento in gestione (anche secondo modalità integrate) ai soggetti della rete e/o mediante l'attribuzione di titoli d'acquisto di servizi (voucher) ai cittadini inoccupati, disoccupati o sospesi spendibili presso i soggetti della Rete al fine di consentire loro di realizzare percorsi finalizzati all'occupazione.
Per la gestione di interventi complessi di politica attiva la Provincia, per il tramite dell'Agenzia del lavoro, può affidare in gestione ai soggetti accreditati, in coerenza con la propria programmazione, progetti integrati per l'occupazione e l'inserimento lavorativo prevedendo anche la collaborazione tra più soggetti accreditati. Si prevede, in tal modo, lo sviluppo integrato dei servizi formativi, di mediazione e di orientamento quale strumento di facilitazione dei percorsi di incremento occupazionale.
In merito all'accreditamento e all'iscrizione all'elenco, la proposta di delibera prevede che:

- il provvedimento di accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato fermo restando il mantenimento dei requisiti richiesti,
- ogni due anni, dalla data di adozione della disciplina, i soggetti accreditati devono autocertificare il permanere dei requisiti richiesti ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo/elenco.
- è richiesta la presenza di almeno una sede ubicata sul territorio della Provincia, nonché il possesso di una serie di requisiti che dimostrino l'affidabilità economico finanziaria, l'adeguatezza delle sedi alla normativa sanitaria e sull'accessibilità ai disabili, la possibilità di connessione ai sistemi informativi statali e provinciali, un'adeguata e stabile organizzazione di risorse gestionali e professionali in posseso di titoli di studio ed esperienza specifica, adeguati indicatori di performance progettuale ed occupazionale. Alcuni dei requisiti saranno specificati in dettaglio da una successiva deliberazione, cui spettarà il compito di disciplinare, rispettivamente, gli standard di qualità e di costo delle prestazioni richieste, le modalità di affidamento in gestione ai soggetti accreditati dei servizi al lavoro, i criteri generali di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione finanziaria, le linee guida del sistema di monitoraggio dei servizi, i requisiti di efficiacia progettuale ed occupazionale, i requisiti gestionali e professionali dei soggetti accreditati .

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,

- visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare la domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'arrticolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) così come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dalla legge 28 giugno 2012 n. 92;

- visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

- vista l'articolo 17-*bis* della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro);

- visto l'allegato documento denominato "Linee per il potenziamento della rete provinciale dei Servizi per il lavoro e disciplina dell'accreditamento in ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19" ;

- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione di data 03 maggio 2013, n. 388;

- visti i pareri espressi dai servizi di staff;

- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento denominato "Linee per il potenziamento della rete provinciale dei Servizi per il lavoro e disciplina dell'accreditamento in ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19";

2. di dare atto che questa deliberazione non comporta impegni di spesa.

LA